

Andrea Marchisello

## Il principio del processo: osservazioni sull'origine del *judicium* nello *Speculum aureum* di Roberto Maranta (1476-1534?)<sup>1</sup>

SOMMARIO: 1. La Genesi e il giudizio – 2. Lo sviluppo storico del giudizio – 3. L'uso della storia nello *Speculum aureum*

ABSTRACT: In the history of the continental legal culture, the Cinquecento embodies a moment of systematizing works, when some relevant branches of law increasingly achieve scientific autonomy (i.e. merchant law, criminal law, procedural law). In this context, Maranta's *Speculum* is one of the highest examples of scientific analysis of procedural law. This paper examines the original theoretical construct which leads the author – through historical excursus and different authoritative texts – to trace the origin of the trial as a social and a juridical institution. Without very leaving the traditional methodologies of *ius commune*, Maranta provides a peculiar and unusual history of procedure.

KEYWORDS: Roberto Maranta - procedural law - history of procedure

### 1. La Genesi e il giudizio

Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: “È vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?”. Rispose la donna al serpente: “Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete”. Ma il serpente disse alla donna: “Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiate, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male”. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino.

Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: “Adamo, dove sei?”. Rispose: “Ho udito il tuo passo nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto”. Riprese: “Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?”. Rispose l'uomo: “La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato”<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Questo saggio è la rielaborazione, ampliata, di una relazione preparata per il 56<sup>th</sup> Annual Meeting della *Renaissance Society of America* tenutosi a Venezia tra l'8 e il 10 aprile 2010. Il titolo della relazione era ««Pietra angolare della dottrina legale»: il processo tra storia, sistema e prassi nello *Speculum aureum* di Roberto Maranta (1476-1534?)», prevista all'interno del *panel* “Renaissance Law”.

<sup>2</sup> *Gen.* 3, 1-12. Di seguito il testo nella vulgata: «Sed et serpens erat callidior cunctis animantibus terrae quae fecerat Dominus Deus: Qui dixit ad mulierem: “Cur praecepit vobis Deus et non comederetis de omni ligno paradisi?” Cui respondit mulier: “De fructu lignorum, quae sunt in paradiso, vescimur: de fructu vero ligni, quod est in medio paradisi, praecepit nobis Deus ne comederemus, et ne tangeremus illud, ne forte moriamur”. Dixit autem serpens ad mulierem: “Nequaquam morte moriemini. Scit enim Deus quod in quocunque die comederitis ex eo, aperientur oculi vestri: et eritis sicut dii, scientes bonum et malum”. Vidit igitur mulier quod bonum esset lignum ad vescendum, et pulchrum oculis, aspectuque delectabile: et tulit de fructu illius, et comedit; deditque viro suo, qui comedit. Et aperti sunt oculi amborum, cumque cognovissent se esse nudos, consuerunt folia ficus, et fecerunt sibi perizomata. Et cum audissent vocem Domini Dei deambulantis in paradiso ad auram post meridiem, abscondit se Adam et uxor eius a facie Domini Dei in medio ligni paradisi. Vocavitque Dominus Deus Adam, et dixit ei: “Ubi

Roberto Maranta<sup>3</sup> non poteva ricorrere ad allegazione più radicale e fondante. Il processo – inteso come istituzione giuridica – non poteva avere migliore e maggiore riferimento autoritativo.

Il nesso che stringe la Genesi e la scienza processualistica è infatti uno dei punti nodali intorno a cui ruota la terza parte sull'origine del processo del *Tractatus de ordine iudiciorum* di Roberto Maranta, trattato più comunemente noto come *Speculum aureum* o *Practica Marantae*, che fu composto tra il 1520 e il 1525, ma che fu edito postumo (come quasi tutte le sue opere) per la prima volta nel 1540.

Questo brano, infatti, costituisce sì la storia del peccato originario, ma è anche la storia del primo processo, è anche l'origine stessa del giudizio. Il processo nasce – secondo la suggestiva conclusione del giurista venosino – nel paradiso. Quello che infatti sembra un denso, breve e sincopato scambio di battute contiene – letto attraverso la lente e la mente del giurista di diritto comune – l'essenza di alcuni dei più importanti istituti processuali. Decodificando la natura giuridica di quella storia, infatti, vi si rinvengono in esso la prescrizione di una norma e la sua disobbedienza, la citazione, la comparizione, l'affermazione dell'accusa, la proposizione di una difesa<sup>4</sup>.

La citazione è divina: Dio, persino Dio, prima di giudicare, chiama e convoca l'accusato (*ubi es?*). La comparizione è la presentazione di Adamo al cospetto di Dio, qui nella veste di giudice. Immediatamente dopo, Dio si fa accusatore, esponendo ad Adamo i motivi dell'imputazione. A chiudere il sistema ternario, giunge la difesa da parte

---

es?” Qui ait: “Vocem tuam audivi in paradiso; et timui, eo quod nudus essem, et abscondi me”. Cui dixit: “Quis enim indicavit tibi quod nudus esses, nisi quod ex ligno de quo praeceperam tibi ne comederes, comedisti?” Dixitque Adam: “Mulier, quam dedisti mihi sociam, dedit mihi de ligno, et comedi”» (cfr. *Biblia Sacra Vulgatae Editionis Sixti Quinti Pontificis Maximi iussu recognita et Clementis VIII auctoritate edita*, Lugduni, sumptibus Ioannis Iullieron, 1617, p. 10).

<sup>3</sup> Maranta nacque nel 1476 a Venosa, cittadina dell'attuale Basilicata, che all'epoca era angioina (città che peraltro circa un secolo e mezzo dopo, in pieno Seicento, avrebbe dato i natali anche ad un altro celebratissimo giurista, il cardinale Giovanni Battista de Luca). Si laureò a Napoli prima del 1502 e si dedicò inizialmente e per molti anni alla professione di avvocato, all'incirca tra il 1507 e il 1520, dividendosi tra Salerno, Venosa e Molfetta. La fama così acquistata fu tanta da valerli la chiamata come professore dapprima presso l'Università di Salerno (i biografii peraltro rilevano come l'arrivo allo *studium* di Salerno del Maranta costituisca un importante tassello del programma mecenatesco del principe di Salerno Ferrante Sanseverino, dando il via ad una stagione di aperture a nuove discipline dopo i fasti della celebre scuola medica). Dopo l'insegnamento salernitano, quello in terra di Sicilia, probabilmente a Palermo, ed infine nella capitale, con la chiamata presso l'Università di Napoli (rimangono tuttavia ancora non ben definite le date dei passaggi da uno *studium* all'altro). La sua produzione fu essenzialmente pratica: l'opera che gli diede maggior fama è certamente lo *Speculum aureum et lumen advocatorum*, redatto tra il 1520 e il 1525 ma edito solo nel 1540 – circa 5 anni dopo la sua morte – per iniziativa del figlio Pomponio, studente padovano, sollecitato a ciò, a sua volta, da un altro grande giurista come Marco Mantova Benavides. Oltre allo *Speculum*, tra le opere di questo autore sono da citare una raccolta di *consilia*, una raccolta di dieci *Disputationes* (1532), due *Repetitiones*, nonché, infine, i *Singularia et iuris notabilia* e le *Explicationes seu Declarationes variae*. Sull'autore, nella mancanza di studi critici a lui dedicati, si veda la recente sintesi, cui in ogni caso si rimanda per una ricostruzione della scarna bibliografia in materia, di M.N. Miletta, v. *Maranta, Roberto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXIX, Roma 2007, pp. 436-437.

<sup>4</sup> L'affresco di Daniel Friedmann sui precetti morali e giuridici narrati nelle storie bibliche si apre - non poteva forse esser altrimenti - con il processo di Adamo ed Eva; l'a. punta peraltro l'attenzione, più che sui singoli istituti giuridici là presenti (come avviene nel trattato del Maranta), sulla figura del Dio investigatore, pubblico ministero e giudice e sugli aspetti processualpenalistici dell'episodio (il reato, l'interrogatorio, la difesa, la condanna): D. Friedmann, *Diritto e morale nelle storie bibliche*, Milano 2008 [ed. or. *To kill and Inherit*, Tel Aviv 2000]; trad. di D. Zerilli; presentazione di A. Gambaro], p. 23.

dell'accusato, una difesa che nel caso di specie è per aggiunta audace: Adamo ritorce contro l'accusatore l'accusa, imputando il comportamento vietato alla donna, ad Eva, che Dio stesso gli aveva mandato; la ritorsione – come commenta lo stesso Maranta – diviene essa stessa un ulteriore capo d'accusa. In fine, a monte di tutto di questo, vi è una *lex praeceptiva*, per usare sempre l'espressione del Maranta, cioè a dire una norma violata: Dio nel momento stesso in cui creò il primo uomo, diede al medesimo una legge da rispettare. La norma è quella che prescrive di non cogliere i frutti dall'albero della conoscenza. Nel passo dell'Antico Testamento c'è, in altri termini, un crimine, inteso nel senso più lato possibile (tanto lato da ricomprendere il peccato, quello originale).

Questo scambio di affermazioni e repliche costituisce secondo Roberto Maranta l'alba del processo, l'origine del *modus litigandi* o *placitandi*, che diverrà *iudicium*<sup>5</sup>.

L'intera opera del Maranta è pervasa da due esigenze: innanzi tutto, dall'urgenza di sistematizzare e ordinare le regole che disciplinano il momento giudiziale, esigenza a cui risponde il *doctor iuris* in prima persona; parimenti, dal bisogno di validare quest'operazione cercando nell'origine dell'istituzione processuale una base di autorevolezza<sup>6</sup>. Estratto il diritto processuale dai classici commentari al diritto giustiniano o alle raccolte canoniche, eretto a disciplina che aspira all'autonomia, rimaneva nel Cinquecento il bisogno di una fondazione salda e di un altrettanto forte 'momento di validità'<sup>7</sup>. Il riferimento alle Sacre Scritture ha dunque la funzione di

<sup>5</sup> Dn. Roberti Marantae Clarissimi ac celeberrimi IC. *Praxis, seu De ordine iudiciorum Tractatus, vulgo Speculum aureum, et Lumen Advocatorum dictus*, Coloniae Agrippinae, Apud Gerwinum et Engelbertum Gymnicum, 1650, p. III: *Iudicium unde originem produxerit*, n. 133, p. 32: «[iudicium] habuit originem in paradiso, unde expulsus fuit Adam, nam cum Deus creavit primum hominem, dedit ipsi legem praeceptivam, quod non deberet comedere de ligno vetito, ipse autem homo fuit inobediens, et venit contra praeceptum Dei, et comedit de ligno quod Deus sentiens iratus citavit ipsum, dicens: Adam, ubi es? qui comparuit coram Deo, Deus autem increpavit ipsum ex eo, quod noluit suis praeceptis obedire, qui Adam volens se excusare, dixit: mulier, quam dedisti mihi sociam, ipsa me decepit, et comedi, et sic voluit culpam suam retorquere contra Deum, eo quod malam sociam sibi dederit, et sic tanto magis deliquit [...]. sic ergo ex istis verbis, et replicationibus inter DEUM et Adam fuit ortus quidam modus litigandi, qui vulgariter dicitur placitandi, et exinde in antea inventum fuit iudicium; unde conclusive iudicium habuit originem in paradiso». Il Maranta peraltro, oltre che far riferimento alla Genesi, rimanda altresì al trattato sulla penitenza contenuto nel *Decretum* di Graziano, e precisamente a D. I, de poen. c. 47, in cui l'autore sottolinea il valore della confessione ai fini di una qualificazione più lieve della colpa, prendendo ad esempio la *mulier*.

<sup>6</sup> Meno forte risulta in quest'autore – e più generalmente in quest'epoca – l'aspirazione a sottrarre per questa via, mediante il ricorso ad *auctoritates* inoppugnabili, il diritto processuale alla disposizione del principe, esigenza ed anzi finalità che – come è stato autorevolmente sottolineato: K. Pennington, *Due Process, Community and the Prince in the Evolution of the "ordo iudiciarius"*, in "Rivista Internazionale di Diritto Comune", IX (1998), pp. 9-47: p. 26 – correva sotto traccia nel pensiero medievale.

<sup>7</sup> Riprendiamo evidentemente categorie che Paolo Grossi ha proficuamente esposto a spiegazione dell'immane opera di *interpretatio* della scienza giuridica medievale, còlta nella sua dimensione primieramente ordinante e bisognosa di un 'momento di validità', che nel Medioevo sapienziale è rinvenuto *in primis* nel *Corpus iuris* di Giustiniano: P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, X ed., Roma-Bari 2003, part. pp. 144 e ss.. Nel Cinquecento, Roberto Maranta appare ancora legato ad un'analogia concezione del ruolo della scienza: nella perdurante assenza di un principe legislatore che intervenga massicciamente e organicamente a disciplinare il diritto processuale, egli affronta la materia facendosi forte delle costruzioni della relativa dottrina a lui antecedente, aggiungendo ad esse una forte aspirazione alla sintesi, alla sistematicità, all'ordine, mirando in modo più stringente a configurare la medesima materia come autonoma branca del diritto (peraltro, l'utilizzo del genere letterario del *tractatus* monografico, tipico di questa fase del diritto comune, è affatto adeguato a tale scopo); anche nella specifica ricerca di fondazioni storiche e di *auctoritates*, egli, attingendo alle Sacre Scritture, palesa una certa continuità con la

assicurare una conformità ad un archetipo superiore, esemplare, perfetto e dotato di intrinseca autorevolezza: lo scopo sotteso è dare così validità ad un sistema ordinante creato dal *doctor iuris*.

La strategia, tuttavia, non è affatto nuova. Che il processo sia nato in paradiso è qualcosa che in modo diverso avevano già affermato diversi giuristi medievali<sup>8</sup>. Maranta cita quasi cursoriamente Guido da Baisio e Guglielmo Durante, entrambi canonisti vissuti tra la seconda metà del Duecento e l'inizio del Trecento. Vi sono peraltro fonti ben antecedenti (il proemio dello *Speculum* del Durante è largamente debitore verso la *Summa* del Paucapalea, composta già a metà del dodicesimo secolo) e importanti testimonianze successive, come quella di Bartolo da Sassoferrato, in pieno Trecento.

Guido da Baisio<sup>9</sup>, commentando la rubrica d'apertura del *Decretum* di Graziano, riprende l'ormai consolidata distinzione tra uno *ius humanum* elastico e mutevole ed uno *ius divinum* immobile ed eterno, tra un diritto prodotto dalla lunga attività pastorale della Chiesa, strumento funzionale alla *salus animarum*, enorme insieme di regole stratificatesi nella vita di quest'ultima per opera della gerarchia ecclesiastica, da un lato, e un diritto necessario rivelato da Dio, *in primis* nelle Sacre Scritture, costituito da un nucleo di pochi principi e norme basilari, fondamentali, costituzionali, dall'altro<sup>10</sup>. Pur immobile, eterno, inderogabile per chiunque, nella ricostruzione dei canonisti e dell'Arcidiacono in particolare, quest'ultimo è in qualche modo prodotto entrato in contatto con la storia umana, ed è quindi possibile tentar di descriverne l'origine e l'evoluzione:

De iure umano varie ac confuse in constitutionibus principum et in responsis prudentium multa leguntur. De iure autem divinum dicendum est. Et quidem in primis de origine ipsius et processu divini iuris; originem quidam a principio mundi cepisse dicunt. Cum enim Adam de inobedientia argueretur a domino quasi accusationi exceptionem obijcens relationem criminis in coniugem; imo in coniugis auctorem convertit dicens: Mulier quam dedisti mihi in sociam ipsa me decepit, et comedi; sicquam litigandi, vel ut vulgariter dicamus placitandi forma in paradiso videtur exorta<sup>11</sup>.

Il diritto divino nasce con l'inizio dei tempi, ha origine là dove ha origine la storia del

---

mentalità e con le scelte medievali.

<sup>8</sup> Le testimonianze di cui subito *infra* nel testo paiono quindi confermare le idee di Berman sull'influenza della esperienza della Chiesa sulla tradizione giuridica occidentale: «i sistemi giuridici di tutti i paesi occidentali [...] sono il residuo laico di attitudini religiose e di assunti che storicamente trovarono espressione prima nella liturgia, nei riti e nella dottrina della Chiesa ed in seguito nelle istituzioni, nei concetti e nei valori del diritto» (H. J. Berman, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna 1998, p. 176).

<sup>9</sup> Su di lui, cfr. F. Liotta, *Baisio (Abaisi, Abaisio, Abaisius)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, V, 1963, pp. 293-97; Id., *Appunti per una biografia del canonista Guido da Baisio arcidiacono di Bologna*, in "Studi senesi", LXXVI (1964), pp. 7-52; P. Landau, *Guido de Baysio*, in M. Stolleis (hrsg. von), *Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, München 2001, pp. 271-272.

<sup>10</sup> Sul punto si vedano le notazioni di P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, cit., part. pp. 120-123.

<sup>11</sup> Cfr. Archidiaconus, *Super decretorum volumine cum additionibus noviter additis*, In oppido Tridini, opera, industria et impendio domini Guilielmi Marchionis Montisferrati, impensis domini Ioannis de Ferrarijs alias de Iolitis ac domini Girardi de Zeijs, 1513, in *primam rubricam decretorum*, f. 2rB-vA. Il passo prosegue: «Alii dicunt a veteri lege iudiciorum ordinem initium habuisse. Ait enim Moyses in ore duorum vel trium testium stet omne verbum [...]. In novo quoque testamento Paulus apostolus ait: Secularia ergo iudicia si habueritis contemptibiles qui sunt in ecclesia illos constituite ad iudicandum j. ad Cor. [...]». Come si vedrà subito *infra*, il Durante non mancherà di riprendere parzialmente la ricostruzione di Guido da Baisio.

mondo, cioè – nella visione del giurista medievale<sup>12</sup> – nella Genesi. E sorge come fissazione di regole fondamentali di risoluzione delle liti, quale è, innanzi tutto, il principio del contraddittorio. Quindi: le prime norme riguardano la gestione del processo, il primo diritto è giudiziario.

Nel proemio del suo *Speculum iuris*, per parte sua, Guglielmo Durante<sup>13</sup>, sottolineando *in primis* la necessità della scienza processuale di ordinare pacificamente il pericoloso disordine derivante dalla litigiosità terrena, ne disegna il profondo legame con le Sacre Scritture:

Sane placitandi scientia [...] est necessaria. Nam effrenata cupiditas ex humanæ conditionis corruptione proveniens, pacis æmula, mater litium, et materia iurgiorum, tot nova litigia generat, quot plura sunt negotia, quam vocabula [...] Hinc est, quod iudiciorum ordo et placitandi usus in paradiso videtur exordium habuisse. Nam Adam de inobedientia a Domino redargutus, quasi actori exceptionem obijcens, relationem criminis in coniugem, imo in coniugis actionem convertit, dicens: Mulier quam mihi sociam dedisti, me decepit, et comedi<sup>14</sup>. de pe. di. i. c. serpens. videtur tamen, quod tunc homines iure naturali regebantur. secundum quod omnia communia erant [...]. Placitandi non erat usus. Nam secundum Senecam, homines quietissime viverent, si hæc duo nomina, Meum, et Tuum, de medio tollerentur. et alibi dicit: Nostri essemus, si nostra non essent. Sed dic, quod et tunc aliquid erat proprium. Unde Adæ, ubi supra dictum est, In sudore vultus tui visceris pane tuo<sup>15</sup> [...] a lege quoque veteri ordo iudiciarius comprobati videtur. ait enim Moyses. In ore duorum vel trium testium<sup>16</sup> [...] tunc etenim rerum

<sup>12</sup> «Il racconto biblico è, sotto il profilo della struttura narrativa, un racconto storico [...]. Tuttavia nel mondo della diaspora, nel mondo cristiano ed, in parte, in quello musulmano, tale racconto ha subito uno spostamento ed è divenuto una storia comune, il ceppo di tutte le altre. A lungo, e sostanzialmente sino al tardo settecento, l'unica storia delle origini di cui si poteva disporre.» A. Gambaro, *Presentazione*, in D. Friedmann, *Diritto e morale nelle storie bibliche*, cit., p. VII.

<sup>13</sup> Sulla figura del grande processualista, cfr. B. Brugi, *Guglielmo Durante, il grande maestro degli avvocati*, in Id., *Per la storia della giurisprudenza e delle università italiane*, Nuovi Saggi, Torino 1921, pp. 58 ss.; L. Falletti, s.v. *Guillaume Durand*, in R. Naz (cur.), *Dictionnaire de droit canonique*, V (1953), coll. 1014-1075; J. Gaudemet, s.v. *Guillaume Durand*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLII, 1993, pp. 82-87. Da menzionare inoltre il volume degli Atti del convegno sulla sua poliedrica attività tenutosi a Mende nel 1990, pubblicato con il titolo P.-M. Gy (éd. par), *Guillaume Durand Évêque de Mende (v. 1230-1296). Canoniste, liturgiste et homme politique (Actes de la Table Ronde du C. N. R. S., Mende 24-27 mai 1990)*, Paris 1992, all'interno del quale si segnalano i contributi specificamente giuridici di Nörr (K. W. Nörr, *À propos du Speculum iudiciale de Guillaume Durand*, ivi, pp. 63-71, ora in Id., *Iudicium est actum trium personarum: Beiträge zur Geschichte des Zivilprozessrechts in Europa*, Goldbach 1993, pp. 41-49) e Bertram (M. Bertram, *Le commentaire de Guillaume Durand sur les constitutions du deuxième concile de Lyon*, ivi, pp. 95-104; il saggio è stato riedito ora in A. García y García et P. Weimar (curr.), *Miscellanea Domenico Maffei dicata. Historia – Ius – Studium*, Goldbach 1995, vol. III, pp. 257-266); J. Müller, *Durantis, Guilelmus d. A. (Speculator)*, in M. Stolleis (hrsg. von), *Juristen*, cit., p. 191; F. Roumy, *Durand (Durant, Durandi) Guillaume, l'Ancien*, in P. Arabeyre – J.-L. Halpérin – J. Krynen (éd. par), *Dictionnaire historique des juristes français (XII<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècle)*, Paris 2007, pp. 290-292. Sulla stretta relazione tra lo *Speculum* del Durante e la prassi della curia romana, cfr. K. W. Nörr, *Duranti berichtet aus der Praxis der Kurie*, in “Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung”, LXXXVI (2000), pp. 320-333.

<sup>14</sup> *Gen.* 3, 12.

<sup>15</sup> *Gen.* 3, 19.

<sup>16</sup> *Deut.* 19, 15. Nel Nuovo Testamento il principio si ritrova in *Ad Cor.* II., 13. 1 e in *Matth.* 18. 16. Tali passi furono presto usati dalla scienza giuridica, in particolare dalla canonistica, come tassello nell'elaborazione della teoria dell'insufficienza probatoria di un solo testimone (*testis unus, testis nullus*), per cui un testimone non costituiva piena prova, ma assumeva il valore di una *semiplena probatio*: si veda sul tema A. Padoa-Schioppa, «*Unus testis nullus testis*». *Note sulla scomparsa di una regola processuale*, in “*Studia Ghisleriana*”, IV (1967), pp. 334-357; A. Gouron, *Testis unus, testis nullus dans la doctrine juridique du XII<sup>e</sup> siècle*, in “*Medievalia lovaniensia*”, Series I, *Studia* XXIV (1995), pp. 83-93, ora in Id., *Juristes et droits savants*:

dominia erant distincta. Unde dictum est, Non concupisces rem proximi tui. In novo etiam testamento placitandi comprobatur usus. Unde Apostolus, Secularia igitur iudicia si habueritis, et c.<sup>17</sup> [...]. Hinc est, quod super litibus dirimendis, tam Apostoli, quam eorum successores varios canones ediderunt<sup>18</sup>.

La *scientia placitandi*, la speculazione dottrinale che spiega, disciplina, ordina, sistema e rende funzionale e razionale il momento della controversia terrena appare al Durante necessaria a causa della stessa natura dell'uomo, la cui *effrenata cupiditas* è còlta quale impedimento alla pacifica convivenza e quindi fonte di liti e contese. Dimostrazione ne è precisamente il fatto che questa scienza diviene necessaria nello stesso momento in cui l'uomo fa la propria comparsa nella storia del mondo: la prima lite è quella tra Adamo ed Dio, il primo crimine è della donna, la prima difesa e la prima *relatio criminis* è dell'uomo (Paucapalea, poi il Durante e, di rimando in rimando, il Maranta, chiamano *quasi* eccezione la difesa di Adamo, indicandone il contenuto nella denuncia dell'azione criminosa dell'agente, Dio<sup>19</sup>). Più in generale, il passo del proemio dello *Speculum* si sostanzia, sempre mercè il riferimento non esplicitato alla *Summa* del Paucapalea, nell'individuazione di quei passi che potessero dimostrare l'esistenza e la necessità di un *ordo iudiciarius* all'interno dei testi sacri, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, cui Guglielmo Durante aggiunge un'*auctoritas* della classicità latina, Seneca<sup>20</sup>.

Guglielmo Durante e Guido da Baisio rileggono con lente giusprocessualista innanzitutto e proprio il passo della Genesi in cui Dio accusa Adamo di disobbedienza, come più di due secoli dopo, ponendosi sulla stessa falsariga, farà Roberto Maranta. E, pur con qualche diversità, come i primi così il secondo considerano l'episodio biblico nella sua (indiscussa per i tempi) storicità. In particolare il vescovo francese – come si è detto – ha come finalità quella di dare risalto alla scienza del processo come scienza della

---

*Bologne et la France médiévale* [Variorum collected Studies Series], Aldershot-Brookfield-Singapore-Sydney 2000, IX.

<sup>17</sup> *Ad Cor.* I, 6.

<sup>18</sup> Gulielmi Durandi Episcopi Mimatensis I. U. D. *Speculum iuris, cum Io. And. Baldi de Ubaldis aliorumque aliquot praestantissimorum Iurisconsultorum Theorematis*, Venetiis 1602, *Pars prima, Prooemium*, nn. 24-26, p. 5. Sulla fonte non esplicitata del Durante, si veda il proemio della *Summa* del Paucapalea: Paucapalea *Summa über das Decretum Gratiani*, hrsg. von J. F. von Schulte, Giessen 1890 [Neudruck, Aalen 1965], p. 1. L'opera del Paucapalea risale alla metà del XII secolo circa. Il Durante fa proprie in particolare le parti che fanno riferimento ai passi biblici (della Genesi, del Deuteronomio nonché della citata lettera di Paolo ai Corinti), non senza implementarli con aggiunte e notazioni rafforzative. A scopo di raffronto, riportiamo il frammento della *Summa*: «Placitandi forma in paradiso primum videtur inventa, dum prothoplastus de inobedientiae crimine ibidem a domino interrogatus criminis relatione sive remotione usus culpam in coniugem removisse autumat dicens: 'mulier, quam dedisti, dedit mihi et comedi'. Deinde in veteri lege nobis tradita, dum Moyses in lege sua ait: "In ore duorum vel trium testium stabit omne verbum". In novo quoque testamento Paulus apostolus causas ordinemque terminandi insinuasce videtur, cum ad Corinthios in epistola ait: "Sæcularia igitur iudicia si habueritis, contemptibiles qui sunt in ecclesia, illos constituite ad iudicandum". Sic utriusque testamenti serie claret, tam leges quam decreta ipsa placitandi formam ex canonica sumpsisse scriptura». Sul punto cfr. anche G. Minnucci, *Diritto e processo penale nella prima trattatistica del XII secolo: qualche riflessione*, in M. Ascheri - F. Ebel - M. Heckel - A. Padoa-Schioppa - W. Pöggeler - F. Ranieri - W. Rütten (curr.), *Ins Wasser geworfen und Ozeane durchquert. Festschrift für Knut Wolfgang Nörr*, Köln-Weimar-Wien 2003, pp. 581-608: p. 581, che cita anche la *Summa* di Stefano Tornacense, di quasi identico tenore.

<sup>19</sup> Si vedano, sull'intera questione, le già menzionate pagine di K. Pennington, *Due Process, Community and the Prince in the Evolution of the "ordo iudiciarius"*, cit.

<sup>20</sup> Senecæ *Proverbia*, 98; Eiusd. *Epistulae morales*, XLII, 8.

storia della relazione umana, per evocarne l'ineluttabilità a partire dall'inizio della vita del mondo. Il secondo – come si dirà tra poco – si prefigge di far coincidere, in un trattato che ambisce a esporre anche la storia dell'istituzione processuale, l'origine di quest'ultima con l'origine della storia stessa. Autorevolezza e storicità, peraltro, sono un tutt'uno nella concezione medievale del tempo biblico: con le parole di Gurevič, «accanto al tempo terreno, profano, esisteva il tempo sacro, e soltanto esso possedeva una vera realtà. La categoria dell'archetipo divino [...] resta centrale anche nella percezione del mondo del cristianesimo medievale. I personaggi e gli avvenimenti del Vecchio e del Nuovo Testamento posseggono una realtà di tipo particolare. Il tempo biblico non è transitorio ma rappresenta un valore assoluto»<sup>21</sup>.

Infine, le dottrine di Jean Lemoine e di Bartolo si pongono su un piano ulteriore, più specifico e più concreto: si armano dell'autorità delle Sacre Scritture per ragionare sull'inderogabilità e sull'indisponibilità di alcuni principi o istituti processuali.

Il canonista Jean Lemoine<sup>22</sup>, commentando la decretale di Bonifacio VIII *Rem non novam*, non esita a cercare nel diritto naturale la fonte dell'obbligatorietà di alcuni istituti processuali, in particolare della citazione, di un'adeguata *cognitio causæ* e della sentenza, applicando questa dottrina specialmente ai giudizi *in notoriis* nei quali non si segue l'*ordo iuris*<sup>23</sup>.

Concludendo questo breve *excursus*, infine, Bartolo da Sassoferrato<sup>24</sup> estende una tale ricerca di fondazioni nei testi sacri e più in generale nel diritto naturale, facendone metodo e sistema, applicandola con tendenziale completezza ad ogni atto processuale: il risultato è la sussunzione nella categoria dei *substantialia naturalia* – istituti inderogabili anche nelle forme processuali più 'rilassate' – di un insieme specifico di selezionati atti processuali quali la citazione, la *legitimatio personarum*, la petizione, l'eccezione di cosa giudicata, il rispetto delle festività *favore Dei*, il giuramento di calunnia, le dilazioni (purchè i termini siano certi e conformi alla *naturalis æquitas*), il giuramento dei testimoni e la segretezza

<sup>21</sup> A. J. Gurevič, *Le categorie della cultura medievale*, a cura di C. Castelli, Torino 2007 [ed. orig. Moskva 1972], p. 112.

<sup>22</sup> Jean Lemoine († 1313) fu un insigne giurista canonista: autore, soprattutto, di un ricco e fortunato apparato al Sesto, solitamente designato come *Glossa aurea* e completato nel 1302, e di alcune glosse su decretali di Bonifacio VIII e Benedetto XI poi inserite nella raccolta che va sotto il nome di *Extravagantes communes* (cfr. A. Van Hove, *Prolegomena ad codicem iuris canonici*, Roma 1945, pp. 474-476); fece una brillante carriera ecclesiastica che culminò con la carica di cardinale (1294) e con importanti incarichi quali quello di ambasciatore di Bonifacio VIII presso Filippo IV il Bello. Per notizie sulla figura di Lemoine, cfr. F. Lajard, *Jean Le Moine, Cardinal, canoniste*, in *Histoire littéraire de la France*, tome XXVII, Paris 1877, pp. 201-224; R. Naz, *Jean le Moine ou Johannes Monachus*, in Id. (cur.), *Dictionnaire de droit canonique*, VI (1957), coll. 112-113; M. Bégou-Davia, *Lemoine (Le Moine) Jean (Johannes dictus Monachus)*, in P. Arabeyre – J.-L. Halpérin – J. Krynen (éd. par.), *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., pp. 490-491.

<sup>23</sup> Cfr. Johannes Monachus, gl. *Non obstantibus aliquibus privilegiis, in c. Rem non novam, Extravagantes communes De dolo, et contumacia* [Extrav. comm. 2. 3. 1].

<sup>24</sup> Per un primo approccio biografico e bibliografico alla figura del più celebre tra i giureconsulti medievali si può far affidamento su F. Calasso, *Bartolo da Sassoferrato*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, VI, 1964, pp. 640-669; lo stesso Calasso ha curato una versione più ampia della voce enciclopedica in "Annali di storia del diritto", IX (1965), pp. 472-520; M. Bellomo, *Bartolo da Sassoferrato*, in Id., *Medioevo edito e inedito. III. Profili di giuristi*, Roma 1998, pp. 179-193. Cfr. anche *Bartolo da Sassoferrato: studi e documenti per il VI centenario (Atti del Congresso tenuto presso l'Università degli studi di Perugia, 1959)*, 2 voll., Milano 1962; G. Ermini, *Storia dell'Università di Perugia*, vol. I, Firenze 1971, pp. 137-146; P. Weimar, *Bartolus de Saxoferrato*, in *Juristen*, cit., pp. 67-68. A. Krauß, *Bartolus de Saxoferrato*, in G. Kleinheyser – J. Schröder (hrsg. von), *Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten*, 5. Aufl., Heidelberg, München, Landsberg, Berlin 2008, pp. 44-48.

della loro escussione. La sede è un trattato sulla costituzione imperiale *Ad reprimendum* di Enrico VII, nelle glosse in materia di procedimenti *summariæ et de plano, ac sine strepitu et figura iudicij*<sup>25</sup>.

## 2. Lo sviluppo storico del giudizio

Torniamo a Roberto Maranta. Il significato del discorso contenuto nella terza parte dello *Speculum aureum* si può così riassumere: il processo trova la propria origine (storica) in paradiso, come mostrano i passi della Genesi in cui si rinviene una forma che è lecito chiamare grezza ed embrionale del meccanismo processuale.

Il diritto giudiziale tuttavia – e più in generale lo stesso diritto sostanziale – ha uno sviluppo ed un perfezionamento nella storia del mondo dopo la Creazione stessa, attraverso tre fasi, che Maranta enuclea riproducendo una scansione tipica del pensiero medievale, riprendendo schemi che la cultura del suo tempo offriva<sup>26</sup>: «il tempo prima della legge», «il tempo della legge», «il tempo della Grazia». In ognuna di queste tre fasi o età furono creati tre complessi normativi, per cui dal tempo di Adamo fino a quello del Maranta si svilupparono nove diritti (nuovamente, l'ordine così ricreato dal giurista venosino fa evidente richiamo alla simbologia numerica cristiana ed alla trinità in particolare). Maranta dichiaratamente attinge ad un passo del commento d'apertura al *Liber Extra* del grande canonista quattrocentesco Niccolò Tedeschi<sup>27</sup>; ne amplia tuttavia e ne specifica i contenuti attraverso puntuali richiami alle fonti canoniche ed alla relativa scienza, oltre che – in minor misura – ai testi giustiniani ed alla dottrina civilistica.

<sup>25</sup> È possibile leggere la parte del trattato dedicata alla cognizione sommaria nell'edizione che il Briegleb ha curato ritagliando da esso esclusivamente le glosse alla locuzione *summariæ et de plano, sine strepitu, et figura iudicij*: Bartoli de Saxoferrato *Commentarius de summariæ cognitione*, in H. K. Briegleb, *Joannis Faxioli et Bartoli de Saxoferrato De summariæ cognitione commentarii*, Erlangen 1843, pp. 29-61. Cfr. sul tema A. Marchisello, «*Ordinata celeritas*»: il rito sommario nel Trecento tra *lex* e *interpretatio*, in P. Bonacini – N. Sarti (curr.), *La giustizia dei mercanti fra diritto particolare e modelli universali (secc. XIV-XVI)*. *Atti del seminario di studi (Bologna, 24 marzo 2006)*, Bologna 2008, pp. 13-43.

<sup>26</sup> Nel Medioevo erano diffuse dottrine che modellavano la storia sulla base di età o *tempora* in vario modo articolate e suddivise, dottrine che peraltro sopravviveranno salde nei secoli successivi: cfr. sul punto P. Siniscalco, *Il senso della storia: studi sulla storiografia cristiana antica*, Soveria Mannelli 2003, part. pp. 259-260. Sulla derivazione di queste partizioni dalle *Etymologiae* di Isidoro di Siviglia (si pensi in particolare a V, XXVIII-XXXIX) e dagli scritti *De temporibus* e *De ratione temporum* di Beda il Venerabile, cfr. A. J. Gurevič, *Le categorie della cultura medievale*, cit., p. 112. Non sarà superfluo ricordare che la divisione in *tempora* è stata nel Medioevo medesimo un metodo di descrizione, di esposizione e di analisi dello stesso diritto processuale. All'inizio del tredicesimo secolo, in particolare, dal concilio Laterano IV uscì un canone, il numero 38, dal titolo *Quoniam contra falsam* – confluito in c. 11, X, II, 19 – che imponeva la forma scritta ad alcuni atti decisivi del processo, che a tale fine elencava («statuimus, ut tam in ordinario iudicio quam extraordinario, iudex semper adhibeat aut publicam [...] personam, aut duos viros idoneos, qui fideliter universa iudicii acta conscribant, videlicet citationes et dilationes, recusationes et exceptiones, petitiones et responsiones, interrogationes et confessiones, testium depositiones et instrumentorum productiones, interlocutiones et appellationes, renunciationes, conclusiones et cetera»). Influenzati da questo canone, alcuni *ordines iudicarij* iniziarono a presentare una divisione del processo in *tempora*: lo fece in particolare il fortunato “Ad summariam notitiam” (1234) dello spagnolo Petrus, che ebbe una forte influenza su molti *ordines* redatti in Spagna, Italia e Francia. Sul punto, cfr. più diffusamente L. Fowler-Magerl, *Ordines iudicarij and libelli de ordine iudiciorum (From the middle of the twelfth to the end of the fifteenth century)*, Turnhout 1994, part. pp. 70-71.

<sup>27</sup> Cfr. Nicolai abbatris Panormitani *Lectura super primo decretalium, cum apostillis excellentissimi d. Antonij Corseti Siculi [...] et suppletione lecture Antonij de Butrio [...]*, Venetiis, per Dionysium de Bertochis Bononiensem et magistrum Gabrielem fixicum Brixiensem, 1493, in c. *Firmiter De summa trinitate et fide catholica* [c. 1, X, I, 1], f. IXrB.



In quella che nel discorso del Maranta è una vera e propria progressione storica, la prima epoca è il *tempus ante legem*<sup>28</sup>, che corre da Adamo sino all'avvento della legge mosaica:

in primo tempore, cum Deus creasset hominem ad sui imaginem [...] statim fuit inventa prima lex, quae appellatur lex naturalis, quae est duplex, sc. lex naturalis communis, et lex naturalis rationis [...] et haec est in effectu illa distinctio, quam faciunt Doctores [...] dum dicunt, quod ius naturale est duplex, scilicet primaevum, et secundarium: perinde enim est, ac si dicerent, ius naturale commune, et hoc est primaevum; et ius naturale rationis, et hoc est secundarium<sup>29</sup>.

Con la Creazione dell'uomo si ha la prima legge, la legge naturale, che a sua volta è duplice: *in primis* è costituita dal cosiddetto diritto naturale comune o *primaevum*; è la legge naturale comune a uomini e animali, che trova applicazione indistintamente verso ogni creatura vivente, razionale o meno, e comprende istituti come l'unione tra maschio e femmina e la procreazione ed educazione della prole<sup>30</sup>. Il diritto naturale della ragione o *secundarium* è invece patrimonio esclusivo degli uomini e si estrinseca in principi quali la devozione verso Dio, l'obbedienza nei confronti dei genitori e la fedeltà alla patria, la difesa contro la violenza, il precetto *quod tibi vis fieri, alteri facias* e via elencando<sup>31</sup>. Esso è detto anche *ius gentium primaevum* proprio in considerazione del fatto che è strumento riservato in via esclusiva al genere umano<sup>32</sup>. Non esistono ancora in quest'età leggi tra gli uomini, né la nozione di proprietà: secondo questo diritto naturale gli uomini vissero «certo tempore, dum pauci erant in mundo»<sup>33</sup>. Corrispondentemente, seguendo la semplificata progressione degli eventi, la società si amplia nel numero dei suoi componenti e si complica nel merito delle relazioni tra questi. Le *gentes* si dotano quindi di *constitutiones* e di *leges*, mentre fa la sua comparsa in questa fase l'idea della proprietà, il Mio e il Tuo, da cui derivano – secondo un *topos* diffuso e destinato a maggior fortuna – guerre, cattività, schiavitù, ma anche il diritto contrattuale. È il momento del cosiddetto *ius gentium (secundarium)*, per distinguerlo dal precedente, secondo le divisioni della scienza

<sup>28</sup> Roberti Marantae [...] *Praxis, seu De ordine iudiciorum Tractatus* [...], cit., p. III, n. 8, p. 14.

<sup>29</sup> Ivi, n. 2, p. 13.

<sup>30</sup> «Creato igitur homine, et creatis aliis animalibus brutis pro servitio hominis [...] fuit prodita prima lex naturae, quae dicitur communis: et ideo appellatur communis, quia est indifferens in omnibus animalibus, tam rationalibus, quam brutis: et ista prima lex naturae, seu ius naturale primaevum, comprehendit in se quoddam naturale institutum; prout est maris et foeminae coniunctio, liberorum procreatio, et educatio; et prout sunt alii appetitus naturales, qui sunt communes omnium animantium»: ivi, n. 3. Chiaro il richiamo alla definizione di Ulpiano del diritto naturale contenuta in D. 1. 1. 1. 3.

<sup>31</sup> «in eodem tempore post creationem hominis, fuit prodita alia lex naturae, scilicet, rationis, quod dicitur ius naturale secundarium, et ideo dicitur rationis, quia tantum hominibus est communis, et sic animantibus rationem habentibus, et non brutis: prout est religio erga Deum, ut parentibus et patriae pareamus, ut vim atque iniuriam propulsemus»: ivi, n. 5.

<sup>32</sup> Su queste partizioni, cfr. M. Scattola, *Models in History of Natural Law*, in "Ius Commune. Zeitschrift für europäische Rechtsgeschichte", XXVIII (2001), pp. 91-159, part. pp. 99 e ss., in cui si sottolinea l'influenza che ebbe sullo sviluppo della giusnaturalistica sei-settecentesca la riflessione giurisprudenziale di diritto comune specialmente intorno al diritto naturale secondario e al diritto delle genti primario, corpi normativi affini che racchiudono regole che derivano dalla ragione naturale e sono quindi riconosciute – in via di principio – dagli uomini sempre ed ovunque. Dello stesso autore, v. anche la versione ridotta del citato saggio: M. Scattola, *Before and after Natural Law. Models of Natural Law in Ancient and Modern Times*, in T.J. Hochstrasser – P. Schröder (ed. by), *Early Modern Natural Law Theories: Contexts and Strategies in the Early Enlightenment*, Dordrecht 2003, pp. 1-30.

<sup>33</sup> Roberti Marantae [...] *Praxis, seu De ordine iudiciorum Tractatus* [...], cit., p. III, n. 7, p. 14.

giuridica di diritto comune).

Nella seconda età – il *tempus sub lege*<sup>34</sup> – vedono la luce la legge mosaica, quella profetica ed infine la legge civile: secondo l'esposizione del Maranta, ancora a causa dell'eccessiva malizia con cui gli uomini si rapportavano gli uni verso gli altri, Dio mandò attraverso Mosè le leggi. Ai precetti del decalogo fu aggiunta una seconda *lex*, quella profetica, quella del Vecchio Testamento<sup>35</sup>. E presto nemmeno la legge mosaica e profetica furono sufficienti a reggere e regolare la vita in società degli uomini: fu creata la *lex civilis*.

Deinde cum homines in orbe valde crevissent, et malitia similiter cum his aucta esset, consideraverunt sola se lege Mosaica et prophetica vivere non posse. Unde in eodem tempore supervenit lex civilis, quae lex civilis habuit primam originem a regibus; nam in primo tempore, in quo homines vivebant iure gentium [...] fuerunt ex eodem iure gentium inventi reges; nam ipsemet populus ad hoc, ut commodius vivere et regi posset, eligebat sibi regem, cui dabat obedientiam, et per illum regebatur; et sic reges fuerunt inventi originaliter iure gentium<sup>36</sup>.

In linea con le peculiarità tematiche della dottrina meridionale, da sempre impegnata a fornire un quadro teorico entro cui posizionare la produzione di leggi del sovrano che caratterizza la storia del regno fin dalla nascita nel XII secolo<sup>37</sup>, Roberto Maranta attribuisce all'istituzione monarchica una genesi nel tempo dello *ius gentium* e le affida la creazione della stessa *lex civilis*.

Il giurista venosino si produce poi in una disamina dell'evoluzione delle fonti del diritto romano – il diritto civile per eccellenza –, una rapida disamina in larga parte

<sup>34</sup> Ivi, n. 9.

<sup>35</sup> «Quae lex Mosaica, et Prophetica etiam hodie servatur, quoad praecepta moralia scilicet»: ivi, n. 13. Di più: sulla scorta di opinioni dottrinali quali quelle di Giovanni Calderini († 1365), Giovanni da Imola († 1436) e Giason del Maino (1435-1519), la legge mosaica «etiam hodie servatur, et possit allegari in decisionibus causarum» (*ibid.*). I precetti del decalogo, peraltro, sono classificati dallo stesso Maranta come norme morali in un passo che introduce – ancora in forma embrionale – una distinzione, tra precetti morali immutabili e leggi positive per definizione variabili, destinata ad avere una gradissima fortuna in epoca moderna: «Illa vero praecepta decalogi dicuntur moralia; quia mores bene et beate vivendi recipiunt, et illa nunquam mutantur»: ivi, n. 11, p. 14. Cfr. anche ivi, nn. 47-63, pp. 19-21.

<sup>36</sup> Ivi, nn. 14-15, p. 14. L'analisi di Roberto Maranta si addentra peraltro in varie questioni correlate: se vi siano stati re anche prima dell'avvento di Cristo, quale sia stato il primo imperatore, se Ottaviano o Cesare, se Costantino sia stato il primo imperatore cristiano etc.; le fonti utilizzate sono eterogenee: il *consilium* di Baldo *de schismate* è citato per sottolineare la derivazione dallo *ius gentium* dell'istituzione monarchica; rinforzano l'assunto un *consilium* di Oldrado da Ponte (†1343 ca) e due passi del commentario di Andrea d'Isernia († 1316 ca) alle costituzioni federiciane; sempre sul tema, ricorrono citazioni dal Libro dei Re, dalla glossa al Digesto e da un *consilium* di Pier Filippo della Cornia († 1492?). Il Maranta conclude peraltro, con franchezza e consapevolezza, con una dichiarazione d'incompetenza, a favore degli storiografi: «de his tamen me remitto ad historiographos, quorum propria est materia» (ivi, n. 16).

<sup>37</sup> In particolare il tema più concreto si rivela quello del rapporto tra i diritti a valenza generale presenti nel regno (su tutti le leggi del sovrano, ma anche il diritto longobardo) e lo *ius commune* romano-canonico. Proprio l'esistenza di un complesso normativo valido per tutti i sudditi, costituito dalle leggi del monarca, rappresenta la più rilevante differenza rispetto alle regioni centrosettentrionali italiane. Su tutto ciò cfr. M. Caravale, *Alle origini del diritto europeo. Ius commune, droit commun, common law nella dottrina giuridica della prima età moderna*, Bologna 2005, pp. 65-114; sullo *ius Regni* in epoca moderna, così come disegnato e percepito dalla scienza giuridica meridionale, si veda inoltre M.N. Miletta, *Peregrini in patria. Percezioni del ius Regni nella giurisprudenza napoletana d'età moderna*, in I. Birocchi – A. Mattone (curr.), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX). Atti del convegno internazionale, Alghero, 4-6 novembre 2004*, Roma 2006, pp. 401-482. Per un quadro della situazione politico-istituzionale del regno nell'epoca aragonese, in cui si formò il Maranta, cfr. M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, pp. 576-581.

fondata sul testo del titolo del Digesto dedicato all'origine del diritto (*De origine iuris et omnium magistratuum et successione prudentium*, D. 1. 2., e soprattutto su D. 1. 2. 2., che è poi un celebre passo tratto dall'*Enchiridion* di Pomponio) e sulle riflessioni dottrinali ad esso collegate<sup>38</sup>. Parimenti, per i temi trattati a margine di quell'analisi, le fonti storiografiche sono in realtà endogiuridiche, sono cioè desunte dai tradizionali testi di riferimento del giurista di *ius commune*, il *Corpus iuris civilis* da un lato e i libri canonici dall'altro. La storia dei re legislatori (da Mosè a Foroneo, da Trismegisto a Solone, da Licurgo a Numa Pompilio) è infatti sommariamente ripercorsa dal venosino sulla falsariga del passo contenuto in *Decretum*, c. 1, D. VII, tratto dal libro V delle *Etymologiae* di Isidoro, mentre la cacciata da Roma dell'ultimo re Tarquinio il Superbo è citata nella versione confluita in *Decretum*, c. 4, C. XXXII, q. V, quella raccontata da Sant'Agostino nel *De civitate Dei*; ancora dal citato passo di Isidoro (in *Decretum*, c. 1-2, D. VII) Maranta ricava l'evoluzione della legislazione romana e la redazione delle XII tavole, cui non manca di aggiungere la leggendaria vicenda della concessione delle leggi da parte degli Ateniesi narrata nella *gl. Constitui* apposta al passo dell'*Enchiridion* di Pomponio in D. 1. 2. 2. 4. Le definizioni delle fonti giuridiche romane sono integrate con passi contenuti nella seconda *distinctio* della prima parte del *Decretum*, estratti ancora dalle *Etymologiae* isidoriane, e con la sintesi rinvenibile nelle Istituzioni giustiniane (*Inst.* 1. 2.).

A monte di tutto questo, egli analizza la legittimazione storica della stessa potestà legislativa del principe. Se l'origine del processo è da rinvenirsi nelle Sacre Scritture, l'origine del potere politico è da rinvenirsi nella storia romana e nella volontà divina che là ha deciso di porla<sup>39</sup>. In proposito Maranta restituisce il dibattito che si era sviluppato tra i giuristi di diritto comune intorno all'origine dell'*imperium* romano, estrapolando la *magis communis opinio*. Le ricostruzioni dottrinali proponevano ora una derivazione divina, ora un'origine violenta<sup>40</sup>, ora infine entrambe. Con le parole di Baldo degli Ubaldi, più volte

<sup>38</sup> Roberti Marantae [...] *Praxis, seu De ordine iudiciorum Tractatus* [...], cit., p. III., nn. 14-28, pp. 14-17.

<sup>39</sup> È noto che fin dalla nascita il *Regnum* «aveva fondato la propria potenza sulle basi della *maiestas* romana», come già aveva evidenziato Calasso (v. F. Calasso, *Introduzione al diritto comune*, Milano 1970, p. 284). Sulle ricerche intorno al diritto pubblico romano che si moltiplicano non casualmente nella scuola giuridica napoletana, d'obbligo il rimando a R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987, in specie l'*Appendice seconda*, pp. 606-614. L'autore infatti fa risalire alla scuola napoletana, da Luca da Penne († 1390 ca) in poi, «da prima scintilla di un interesse per la storia del diritto» (ivi, p. 608), anche a causa della particolare situazione politica del Regno, nel quale il diritto pubblico romano fungeva da ottima legittimazione alle tendenze centripete. Su Luca da Penne e sul successivo sviluppo di quella sensibilità storico-giuridica intorno al diritto pubblico romano, si vedano oltre al citato Calasso, D. Maffei, *Gli inizi dell'Umanesimo giuridico*, Milano 1972 (rist. inalterata dell'ed. orig. 1956), pp. 95-125. Sulla fortuna che ebbe grazie all'Umanesimo giuridico il tema dell'*imperium* e del diritto pubblico in generale, ripreso e sviluppato con la chiara finalità di rinvenire corrispondenze, convalide e giustificazioni rispetto alle istituzioni sovrane contemporanee, si rimanda alla sintesi di H.E. Troje, *Die Literatur des gemeinen Rechts unter dem Einfluss des Humanismus*, in H. Coing (cur.), *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Band. II, Teilband 1*, München 1977, pp. 615-795; pp. 706-709; si veda anche in proposito, dello stesso autore, l'analisi del commento di Zasio a D. 1. 2. 2. in H.E. Troje, *Die europäische Rechtsliteratur unter dem Einfluss des Humanismus*, in "Ius Commune. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte", III (1970), pp. 33-63, pp. 57 e ss..

<sup>40</sup> La migliore sintesi delle posizioni dottrinali a cui fa riferimento lo stesso Maranta, appare quella di Felino Sandei (1444-1504), contenuta nel commento a X. 2. 26. 12. Cfr. Felini Sandei Ferrariensis *Commentariorum in Decretalium libros V Pars Tertia, Doctissimorum Virorum Adnotationibus, rerumque summis illustrata, atque innumeris locis, collatione ad vetustissimorum codicum fidem facta, integritati suae fideliter restituta. Novis etiam adnotationibus* D. Brunori a Sole Iuriscon. Veneti ... non praetermissis, Venetiis, apud Petrum Dusinellum, 1584, in c. *Cum non liceat De praescr.* [X. 2. 26. 12], col. 248, in cui già si rinviene la *communis*

riprese in questa parte dello *Speculum*:

potes dicere, quod [imperium] habuit originem ab ense permissu divino: voluit enim a populo Romano totum orbem subiugari, deinde populus Romanus constituit Imperatorem, in quem transtulit potestatem omnem, et postea confirmatum fuit expresso verbo divino, dum dixit: “Imago Dei reddatur Deo, et imago Caesaris reddatur Caesari” est etiam approbatum postea ab Ecclesia<sup>41</sup>.

Maranta si conforma alla teoria prevalente nella tradizione giuridica a lui precedente dichiarando l’origine violenta dell’*imperium*, *Dei voluntate permissa*<sup>42</sup>. È peraltro proprio la legislazione del regno di Napoli a fornire al giurista venosino la *ratio* della *traslatio imperii* dal popolo romano al principe, in particolare la costituzione federiciana *Non sine grandi consilio*, contenuta all’interno del primo libro del *Liber Augustalis*<sup>43</sup>: essa sottolinea infatti l’opportunità del legame tra *imperium* e potestà legislativa, la quale deve considerarsi l’origine stessa della giustizia (intesa e colta primieramente come *protectio subditorum*); entrambe le potestà sono quindi delegate al principe essendo indispensabile garantire la confluenza nella medesima persona del potere di fare le leggi e di assicurarne l’osservanza.

L’analisi compiuta dal Maranta è certo una moderna sottolineatura di principi assolutistici, che culmina con la fissazione dell’esclusività del potere normativo del principe:

Translata igitur potestate in principem, ipse solus poterat facere leges; sic illud, quod Princeps statuebat causa faciendi legem, servabatur pro lege, et istae appellantur constitutiones principum<sup>44</sup>.

Quasi come immediato contrappeso, peraltro, il *doctor iuris* fornisce una giustificazione

---

*opinio* per cui «imperium habuit quidem initium a violentia, tamen voluntate et permissione divina». Tra le eterogenee *auctoritates* che confermano la tesi spiccano Pietro del Monte (1390ca-1457) ed il suo *De potestate romani pontificis et generalis concilii*, Antonio Roselli (1381-1466) con il suo *Monarchia, sive Tractatus de potestate imperatoris et papae* e lo stesso Dante nel suo *De Monarchia*.

<sup>41</sup> Baldi Ubaldi Perusini Iurisconsulti... *In vij. vij. ix. x. & xj. Codicis libros Commentaria*, Alexandri Imolen. Andrae Barb. Celsi, Philippique Decij *adnotationibus illustrata* [...], Venetiis, apud Iuntas, 1586, in *l. Bene a Zenone C. De quadriennii praescriptione* [C. 7. 37. 3], f. 28vB. Cfr. al riguardo P. Gilli, *Imperium et Italie au XV<sup>e</sup> siècle: juristes et humanistes face à la dé-romanisation de l’empire*, in “Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte”, XIII (2008), pp. 133-153.

<sup>42</sup> «ex divina permissione omne imperium, iurisdictionis et potestas totius mundi erat tunc in populo Romano, in quo habuit originem ipsum imperium, ex violentia et potentia; quia violenter ex sua potentia armorum totum orbem subiugavit [...]; haec est magis communis conclusio, quod imperium habuit originem in populo Romano, ex violentia, Dei voluntate permissa»: (Roberti Marantae [...] *Praxis, seu De ordine iudiciorum Tractatus* [...], cit., p. III, n. 25, p. 15).

<sup>43</sup> *Constitutiones Regni utriusque Siciliae, cum glossis ordinariis, Commentariisque* excellentiss. I.U.D. Domini Andrae de Isernia, ac D. Bartholomaei Capuani [...], Lugduni, Apud haeredes Iacobi Iunctae, 1568, ad const. *Non sine grandi consilio* [I, 31], f. 57: «Non sine grandi consilio, et deliberatione perpensa condendae legis ius et imperium in Romanum principem, lege Regia transtulere Quirites. Ut ab eodem qui commisso sibi Caesareae fortunae fastigio, per potentiam populis imperabat, prodiret origo iustitiae, a quo eiusdem defensio procedebat. Ideoque convinci potest non tam utiliter, quam necessario fuisse provisum, ut in eiusdem persona concurrentibus his duobus, iuris origine, scilicet, et tutela, ut a iustitia vigor; et a vigore iustitia non abesset [...].»

<sup>44</sup> Roberti Marantae [...] *Praxis, seu De ordine iudiciorum Tractatus* [...], cit., p. III, n. 26, p. 16. A suffragio di queste conclusioni egli pone i più celebri luoghi del *Corpus iuris* in cui si esalta la funzione normativa del *princeps*, su tutti D. 1. 4. 1. e C. 1. 14. 12.

storica anche del proprio ruolo, ricordando come il *princeps* romano – appena ricevuta tanta somma di poteri – affidò a *sapientes* denominati giureconsulti il potere di interpretare le leggi e la facoltà di emanare *responsa* sui casi controversi: «illa responsa et interpretationes erant tantae auctoritatis, quod pro legibus servabantur»<sup>45</sup>.

Questo sesto corpo normativo, il diritto civile, regola la vita delle *gentes* fino all'avvento di Cristo, con cui prende avvio la terza età, che non può che essere quella della Grazia (*tempus gratiae*)<sup>46</sup>: l'età della legge evangelica («quam tradidit ipse Christus ore proprio, ut habetur in omnibus quatuor Evangeliiis»<sup>47</sup>), della legge apostolica («illa res promulgata et scripta per Apostolos praeter Evangelicam, appellatur lex Apostolica, quae venit ad interpretationem legis Evangelicae»<sup>48</sup>) e della legge canonica. A questo proposito Maranta traccia una concisa storia soprattutto del diritto canonico, ricordando la composizione dei libri che lo contengono, distinguendo tra fonti ufficiali e non ufficiali, e spiegando l'autorità acquisita dal *Decretum* di Graziano<sup>49</sup>.

### 3. L'uso della storia nello *Speculum aureum*

L'*excursus* storico tracciato dal Maranta e qui brevemente riassunto, lungi dall'essere attendibile (non poteva esserlo, *in primis* per le cognizioni disponibili al tempo in cui fu scritto), ha il merito di palesare un'attenzione non scontata alla questione dell'origine e dello sviluppo del diritto (in specie del diritto processuale, su cui verte l'intero trattato). Lo *Speculum aureum* si pone essenzialmente come un manuale di diritto processuale: intende ordinare prima e spiegare poi la procedura di diritto comune a studenti ed ancor più a pratici del diritto; non ha quindi bisogno di approfondimenti storico-filosofici, che invero non sono presenti nella maggior parte dei trattati specialistici antecedenti e coevi. Gli esempi di questo tipo che si possono rinvenire, infatti, a titolo di confronto, appaiono limitatissimi: gli si possono forse solo accostare le ricognizioni compiute da Giovanni d'Andrea in alcune sue glosse e *apostillae*, le quali tuttavia si presentano più quali tentativi di storiografia della scienza giuridica che come storia di istituti giuridici, esaurendosi prevalentemente in elenchi di opere dottrinali anteriori su diversi temi; la più antica 'storia della letteratura processuale' è contenuta nella sua nota glossa *Plurimis* al proemio dello

<sup>45</sup> Ivi, n. 27, p. 17. L'autorità delle norme della giurisprudenza romana è quindi riflessa, discendendo dal potere del *princeps*: ciò permette ai *responsa* di entrare a far parte integrante dello *ius civile*.

<sup>46</sup> Ivi, nn. 29-39, pp. 17-18.

<sup>47</sup> Ivi, n. 29, p. 17.

<sup>48</sup> Ivi, n. 32.

<sup>49</sup> «lex Canonica, quae fuit facta a summis Pontificibus, consistit in tribus voluminibus, videlicet, in volumine Decretalium, volumine Sixti, et volumine Clementinarum: ista enim tria volumina continent leges et canones Pontificales, authenticos et approbatos, qui pro legibus indubie servantur, cum sint conditi ab habente potestatem legis condendae. Connumeratur etiam inter leges Canonicas et liber Decretorum, qui liber non fuit conditus a summo Pontifice, nec ab habente potestatem legis condendae, sed fuit compilatus per quendam magistrum Gratianum [...]; tamen quinquid sit, quia est communiter approbatus a populo, et publice legitur in scholis, sicut alii libri authenticos, ex hoc censetur authenticus, et facit plenam fidem»: ivi, n. 34, p. 18. Anche in questa parte dell'opera non mancano riferimenti storiografici, in particolare alla cronachistica medievale, che in mano al Maranta sono strumento funzionale al tentativo di collocare nel tempo il *Decretum* di Graziano (il giurista venosino, rifacendosi alle conoscenze disponibili nel suo tempo, pone la data del 1150, sotto il pontificato di Alessandro III, quando ad oggi la datazione si colloca intorno al 1140) ed il *Liber Extravagantium* (che egli data nel 1222, ma che fu promulgato nel 1234).

*Speculum* di Guglielmo Durante<sup>50</sup>.

L'esigenza di dare legittimazione e autorevolezza alle norme che regolano la gestione della lite giudiziale (e con esse alla relativa scienza) attraverso un'articolata e ampia storia del processo è certo una particolarità di quest'opera, una deviazione rispetto al tecnicismo tipico del genere letterario del *tractatus*<sup>51</sup>. Per il resto, lo *Speculum* del Maranta appare come una tipica *practica* cinquecentesca, importante tappa nel percorso di autonomizzazione scientifica del diritto processuale<sup>52</sup>.

Nemmeno è da chiedersi se una tale digressione storica sia sintomo di sensibilità tipiche dell'umanesimo giuridico. Vero è che l'autore si forma in epoca tardo-aragonese, una stagione che, grazie all'assennato programma di mecenatismo di questa dinastia, conosce un ragguardevole fervore letterario e artistico, segnato dall'emersione di grandi personalità e di importanti circuiti culturali. Il cosiddetto umanesimo napoletano si alimenta, com'è noto, delle riflessioni e delle opere del Panormita, di Giovanni Pontano, di Giuniano Maio, sino a Jacopo Sannazaro – per citare i più noti – e cresce nel sodalizio creatosi su iniziativa del primo e che dal secondo prenderà il nome di 'Accademia pontaniana'. Da tali frequentazioni napoletane (e da altre romane, affini per interessi, stile e caratura) un giurista coetaneo del Maranta qual è Alessandro d'Alessandro trae passioni scientifiche e stimoli metodologici tipicamente umanisti<sup>53</sup>. Nella povertà di notizie

<sup>50</sup> Giovanni d'Andrea, *Additio Plurimis, Speculum*, cit., *Proemium*, n. 17, p. 4. In conseguenza di tali *excursus*, alcuni autori moderni peraltro non esitano a definire Giovanni d'Andrea "the founder of the literary history of canon law and procedure" (S. Kuttner, *Johannes Andreae and his Novella on the Decretals*, in "The Jurist", 24 (1964), pp. 393-408, ora in Id., *Studies in History of Medieval Canon Law*, Aldershot 1990, n. XVI, p. 403).

<sup>51</sup> È forse il caso di estendere al Maranta quanto Riccardo Orestano annotava a proposito dei primi tentativi quattrocenteschi di storiografia giuridica: «La critica moderna suole disconoscere a tali opere un intrinseco valore storiografico; e certo guardando il loro contenuto con gli occhi di oggi, la negazione è assai facile; ma assumendole come testimonianze di un interesse che si viene formando e che si manifesta come può, il loro valore è grandissimo» (R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, cit., p. 608).

<sup>52</sup> A conferma di quanto detto, Italo Birocchi inquadra lo *Speculum* del Maranta in un'epoca ricca di trattati su aspetti procedurali e in un filone di opere che si propongono quali sistemazioni dottrinali che mediano tra le legislazioni principesche e il diritto comune, che mirano insieme a razionalizzare e ordinare le procedure, a dare risposta all'esigenza di certezza sentita nella pratica, a vincolare la discrezionalità dell'organo giudicante. Lo stesso autore sottolinea i motivi di questa fioritura cinquecentesca: la concezione per cui il processo sia una concatenazione di regole utili al raggiungimento della verità, quindi bisognosa di rigorosa definizione e fissazione; il momento storico, in cui il potere politico interviene sulla normativa processuale, rinforzando la repressione in campo penale e i poteri arbitrari del giudice: v. I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002, pp. 242-246. Cfr. anche le notazioni di Mario Sbriccoli sulla funzione di guida a favore del giudice assolta dalle *practicae* cinquecentesche (*criminales*, innanzitutto, ma il discorso si deve estendere anche alla procedura civile), in M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in M. Fioravanti (cur.), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari 2002, pp. 163-205: pp. 173 e ss.. Cfr. infine anche A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, vol I. *Le fonti ed il pensiero giuridico*, Milano 1982, parte I, cap. VII, pp. 146 ss., che ha parlato, a proposito di quest'epoca, di «prammatizzazione» del diritto comune (in cui assume un ruolo sempre maggiore e predominante la componente pratica del mondo del diritto – avvocati e giudici – interessati a soluzioni giuridiche certe e prevedibili dei casi nascenti dalla prassi; in cui, correlativamente, perdono importanza le università, le quali vedono limitata la propria autonomia dai soggetti detentori del potere politico e vedono decaduta la propria centralità nella stessa produzione di norme, a favore dei medesimi).

<sup>53</sup> I suoi *Geniales Dies* sono «un colpo d'occhio su tutta l'antichità, questa comprendendo Roma, Grecia e ogni altro popolo di cui è ricordo negli autori antichi»: Cfr. D. Maffei, *Alessandro d'Alessandro giureconsulto umanista (1461-1523)*, Milano 1956, p. 77; si veda inoltre la ricostruzione della formazione e delle frequentazioni del giurista napoletano (pp. 27-67), utili a comprendere l'ambiente in cui vive l'umanesimo

biografiche che ancora concerne la figura del Maranta, non è documentata alcuna frequentazione del venosino con tali vividi circuiti culturali; del resto la stessa provenienza dal Principato Citra determina una relativa distanza geografica dal centro culturale napoletano; l'appartenenza sociale appare inoltre più modesta rispetto all'alta posizione nobiliare cittadina della famiglia d'Alessandro (solo il matrimonio con Beatrice Monna permise al Maranta l'annessione alla nobiltà – certo più decentrata – di Molfetta<sup>54</sup>). Nondimeno, è certo da presumere che egli si accostasse allo studio dei *libri legales* dopo aver appreso i necessari elementi della grammatica latina e gli insegnamenti tipici della cultura della sua epoca, rinnovati già da tempo e sin dai primi gradi dell'istruzione dalla pedagogia umanista.

In ogni caso, è di tutta evidenza che da un manuale di diritto processuale, scritto verso la fine della primo quarto del Cinquecento, nel vicereame spagnolo, non è da attendersi alcuna volontà di rivoluzione metodologica quale è quella che l'umanesimo giuridico, nelle sue varie correnti, intese apportare nello studio del diritto. Roberto Maranta rimane soprattutto un colto e intelligente giurista<sup>55</sup>, attentissimo alla pratica<sup>56</sup>, all'applicazione concreta del diritto.

La digressione sull'origine del *judicium* contenuta nella terza parte dello *Speculum* non è e non intende essere ricerca filologica sulle fonti né ricerca di fonti adeguate: il giurista venosino – come si è sottolineato – procede per buona parte sulla scorta delle acquisizioni 'storiografiche' della dottrina giuridica precedente e contemporanea, il suo *excursus* si basa direttamente sui libri giustiniani e sulle compilazioni canoniche, testi per mezzo dei quali l'autore talvolta attinge – senza dimostrare tuttavia alcuna volontà di valorizzare questo aspetto – alle opere di Agostino e di Isidoro di Siviglia, tradizionali punti di collegamento tra la classicità ed il medioevo. Ciò che solo si può dire è che questa terza parte dello *Speculum aureum* dedicata all'origine del processo non si potrebbe comprendere appieno senza la nuova attenzione ai processi storici di formazione del diritto, la quale solamente con le istanze culte entra nel bagaglio del giurista di diritto comune; ciò che solo si può dire è che alcune nuove sensibilità sono penetrate nelle pagine dell'opera del Maranta, così che il discorso storico – in ogni caso inteso come funzionale al discorso giuridico – vi emerge e trova un largo spazio.

Le novità che lo *Speculum* introduce in questa tipologia di letteratura risiedono infatti in due elementi: *in primis*, nella stessa idea di affrontare e sviluppare il tema dell'origine storica del giudizio, a fronte di stilemi della trattatistica giuridica che ricorrevano all'indagine storica solo cursoriamente e frammentariamente; inoltre e specialmente, nell'inusuale impiego dei testi fondamentali dell'*utrumque ius* – il *Corpus iuris civilis* di Giustiniano e le compilazioni canoniche – (non solo e non tanto come testi normativi ma)

---

del Mezzogiorno d'Italia, in specie quello aragonese.

<sup>54</sup> M.N. Miletti, v. *Maranta, Roberto*, cit., p. 436.

<sup>55</sup> Alcune antiche biografie ne sottolineano la cultura ampia, la propensione agli studi letterari, rimarcando tra l'altro la composizione di poesie e sonetti, in italiano ed in latino (cfr. T. Pedio, *Recensione a G. Solimene, Un umanista venosino (Bartolomeo Maranta) giudica Tiziano*, Napoli 1952, in "Archivio storico pugliese", a. IX (1956), pp. 167-172: pp. 169-170; il figlio Bartolomeo fu peraltro un valente medico-botanico e un colto umanista); una concreta sensibilità per fonti e temi non esclusivamente giuridici, peraltro, traspare dalle sue stesse opere.

<sup>56</sup> Sul concetto di *practica*, focalizzato proprio sul complesso delle regole della procedura giudiziaria, cfr. D. Segoloni, *Practica*, *practicus*, *practicare* in Bartolo e in Baldo, in *L'educazione giuridica, II: Profili Storici*, Perugia 1979, pp. 52-103.

come fonte di cognizione storica, insolito utilizzo che costituisce insieme un notevole passo verso l'abbandono della loro acritica venerazione e verso la loro stessa storicizzazione<sup>57</sup>. Tuttavia, si tratta di novità parziali, nel valore assoluto (ben più efficaci si dimostrano le metodologie della ricerca storiografica in mano a giuristi umanisti più consapevoli e innovativi) e nel peso relativo (nella *practica* del venosino, lo spazio dedicato alla ricerca storica sulle origini dell'istituzione processuale è sì rilevante e congruo nella sistematica dell'opera, ma certo limitato ed accessorio rispetto ai contenuti principali della *scientia placitandi*). In conclusione, da un lato si deve segnalare la presenza di una ricerca storica; dall'altro si deve constatare la lontananza dallo spirito critico umanista, l'assenza di fonti non giuridiche (pur con le poche eccezioni che si sono segnalate), la rinuncia alle opere della classicità romana e tantomeno greca, la mancanza di critica filologica. In altre parole, ciò che costituisce un fattore di innovazione per un *tractatus* di maturo diritto comune ne rappresenta contemporaneamente il più notevole limite dal punto di vista storiografico.

---

<sup>57</sup> Nella scienza giuridica meridionale peraltro non era mancata una lettura storicistica del diritto romano – come quella di Andrea d'Isernia, a cavallo tra Duecento e Trecento e, sulla sua falsariga, quella di Matteo D'Afflitto (1448 ca-1528 ca) –, lettura che sosteneva la vigenza diretta, nel regno, delle sole norme romane emanate prima della donazione di Costantino, ritenendo le successive – al contrario – in vigore soltanto se conformi a *ratio* ed *aequitas*. Tale dottrina portava con sé «la conseguenza immediata di privarle della validità universale che la scienza giuridica delle regioni centrosettentrionali della penisola andava loro attribuendo»: su tutto ciò, v. M. Caravale, *Alle origini del diritto europeo*, cit., pp. 67 e ss. (la citazione è tratta da p. 68).